



**ELEMENTI DI SINTESI DEL “MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX
DECRETO 231 DI IW BANK S.P.A.”**

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO	4
1.1 INTRODUZIONE	4
1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL' ALTRUI DIREZIONE	4
1.3 I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL' ENTE.....	5
1.4 APPARATO SANZIONATORIO.....	6
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	7
1.6 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	8
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IW BANK E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO	11
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI IW BANK	13
3.1 ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
3.2 INDIPENDENZA E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ DI INCOMPATIBILITÀ E DI REVOCA DEL MANDATO	15
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
3.4 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO	19
3.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI.....	20
3.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	22
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	23
4.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	23
4.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.....	23
4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE	24
4.4 MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI FINANZIARI, PARTNER COMMERCIALI, AGENTI E COLLABORATORI	25
5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	26
5.1 PREMessa.....	26
5.2 INFORMATIVA AI DIPENDENTI E AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	27
5.3 INFORMATIVA AD ALTRI DESTINATARI.....	27
5.4 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	28
6. LE ATTIVITÀ' INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 DI IW BANK.....	30
6.1 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30
6.2 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	32
6.3 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI.....	32
6.4 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	35
6.5 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	36
6.6 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AL REATO DI AGGIOTAGGIO E AI REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	37
6.7 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI TRANSNAZIONALI	37
6.8 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	39

6.9 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO ..	40
6.10 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.	42
6.11 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	42
6.12 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.	44
6.13 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	44
6.14 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI.	45
6.15 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK CON RIFERIMENTO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	46
7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	47

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “Decreto 231”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ⁽¹⁾ è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto 231, infatti, gli enti possono essere ritenuti “responsabili” in relazione alla commissione di alcuni reati consumati o tentati, ove siano posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del Decreto 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata di regola nell’ambito del medesimo procedimento penale relativo alla persona fisica cui si imputa la commissione del fatto di reato.

L’ente partecipa al procedimento penale costituendosi tramite il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.

Il Decreto 231 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione alla commissione di reati da parte di soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art. 5 del Decreto 231.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se l’ente ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi (di seguito “Modello 231”); tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative dell’ente, fra le quali l’Associazione Bancaria Italiana, e comunicati al Ministero della Giustizia.

1.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il Decreto 231, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

¹ Il d.lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la l. 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto 231);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto 231).

Il reato si intende commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente quando quest'ultimo abbia avuto o comunque potesse in astratto avere un qualsiasi ritorno positivo in relazione all'integrazione del fatto illecito, in termini sia economici che di altra natura, ivi compresi i risparmi di risorse.

È opportuno, altresì, ribadire che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto 231), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 I reati presupposto della responsabilità dell'ente

Gli illeciti (penali e amministrativi) per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto 231 – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 Decreto 231);
- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall'art. 24-bis Decreto 231);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-ter Decreto 231);
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall'art. 25-bis Decreto 231);
- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-bis.1 Decreto 231);
- reati societari (richiamati dall'art. 25-ter Decreto 231);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater Decreto 231);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater.1 Decreto 231);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-quinquies Decreto 231);
- reati e illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (richiamati dagli artt. 25-sexies Decreto 231 e 187-quinquies TUF);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001");
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-septies Decreto 231);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies Decreto 231);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-novies Decreto 231);
- reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (richiamato dall'art. 25-decies Decreto 231);

- reati ambientali (richiamato dall’art. 25-undecies Decreto 231);
- reato di “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (richiamato dall’art. 25-duodecies Decreto 231);
- reati di razzismo e xenofobia (richiamato dall’art. 25-terdecies del d. lgs. 231/2001);
- reati tributari (richiamato dall’art. 25-quinquiesdecies del d. lgs. 124/2019).

1.4 Apparato Sanzionatorio

In conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti sopra menzionati il Decreto 231 prevede a carico dell’ente le seguenti sanzioni:

- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) aventi “ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente” e di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile, per singola quota, fra un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1549,37 (e quindi per un importo che va da un minimo di euro 25.823,00 a massimo di euro 1.549.370,00). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell' idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, Decreto 231).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto 231.

Con riferimento specifico al settore bancario è opportuno segnalare che l'art. 97-bis TUB dispone che le sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del Decreto 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche che non possono essere altresì sottoposte al commissariamento di cui all'art. 15 del Decreto 231.

Si segnala infine che ai sensi dell'art. 22 Decreto 231, le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è peraltro interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Peraltro, se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica. In tal caso le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.5 Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al Decreto 231 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto 231) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto 231;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies del Decreto 231, perciò - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto 231 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto 231 attribuisce valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente. Più in particolare, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del Decreto 231 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi richiedendo:

- la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nell’ipotesi prevista dal citato art. 7 l’onere della prova in ordine alla mancata adozione ed efficace attuazione del Modello 231 compete al Pubblico Ministero. Il Decreto 231 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche “TUS”) il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex Decreto 231 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 rileva, ancorché avvenuta dopo la commissione del fatto, può rilevare in prospettiva di attenuazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto 231 ai sensi degli artt. 12, 17 e 78.

Per quanto poi in particolare concerne i reati elencati nell'art. 25 del Decreto 231, è altresì prevista una ulteriore circostanza attenuante della sanzione interdittiva nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado (e quindi non secondo la regola generale che si applica fino all'apertura del dibattimento), l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IW BANK E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO

L'adozione di un Modello 231, oltre a rappresentare una causa di esenzione dalla responsabilità della Banca con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di IW Bank da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder*, *manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

IW Bank ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal Decreto 231 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee guida ABI.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 di IW Bank si compone dei documenti elencati di seguito:

- (i) il Modello Parte Generale, il quale riporta una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di IW Bank);
 - alla struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 di IW Bank;
 - alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di IW Bank, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello 231.

- (ii) Il Modello Parte Speciale, il quale riporta una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.
 -

- (iii) Il Codice di Comportamento, il quale rappresenta il codice di autodisciplina interno di IW Bank, che redatto in coerenza del Codice Etico, fornisce ai suoi Destinatari un quadro di principi di comportamento con cui valutare di volta in volta le situazioni concrete e la conformità etica e normativa delle decisioni da prendere.

- (iv) Il Codice Etico, il quale definisce le modalità con cui IW Bank intende perseguire la propria missione e rapportarsi con i diversi stakeholder improntando le attività gestionali e operative al rispetto delle obbligazioni morali e legali nei confronti della collettività.

- (v) la Matrice di Attuazione, la quale, come specificato nel seguito del presente documento, rappresenta la mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini

di una eventuale responsabilità amministrativa di IW Bank, integrata con le normative di attuazione delle previsioni del Modello 231.

(vii) Il Regolamento 231 che, nel rispetto delle indicazioni contenute nei capitoli 3 del Modello 231 (“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IW Bank.”) e 4 (“L’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231”), ha l’obiettivo di declinare:

- il ruolo della Capogruppo nei confronti delle Controllate ai fini del Decreto 231;
- il processo di aggiornamento del Modello 231, formulando le proposte di modifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- il processo di verifica dell’adeguatezza del Modello 231 al fine di valutarne la capacità di prevenire i comportamenti illeciti e valutarne la coerenza tra quanto stabilito nel Modello 231 ed il comportamento effettivamente tenuto in azienda;
- la costruzione di un sistema standardizzato e predefinito per lo scambio di informazioni.

La metodologia scelta da IW Bank per la definizione e l’aggiornamento del proprio Modello 231, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’attendibilità dei risultati.

Tale metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà anche discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (as-is);
- fase 3: gap analysis e piano di azione (action plan);
- fase 4: disegno del Modello 231

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI IW BANK

In base alle previsioni del Decreto 231, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto 231, se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato e attuato un idoneo modello organizzativo, ha altresì affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. a) e b).

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal Decreto 231.

Le Linee guida delle associazioni di categoria individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione (2). Inoltre, in ossequio sia agli orientamenti della giurisprudenza che alle *best practices* delineate dalle Associazioni di categoria, la composizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere orientata al principio di non identità tra controllore e controllato (3).

Ciò posto, IW Bank ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito l'"Organismo di Vigilanza", "Organismo" oppure "OdV") in un organo collegiale:

- (i) composto da tre membri;
- (ii) dotato di professionalità e competenze, tra le altre, in ambito bancario, finanziario, economico e di controllo dei rischi;
- (iii) corrispondente, come indicato da diversa dottrina, con la composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

L'Organismo deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti:

- a) *autonomia e indipendenza*. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organismo agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurare la sua piena ed

² In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia ed indipendenza – intese come “assenza di ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente” - richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza “essendo infatti essenziale che la scelta dei membri dell'OdV avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali”²; iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello 231 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.

³ Sul punto si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. II, n. 52316/2016, e Sez V, n. 4677/2014, nonché gli orientamenti espressi nelle Linee Guida Confindustria (Parte generale- IV Capitolo, pag. 57) e le indicazioni provenienti dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

indipendente operatività. A tal fine, l'Organismo individua ogni anno la dotazione necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di IW Bank cui fornisce annualmente adeguata rendicontazione. L'Organismo dispone in totale autonomia delle somme ad esso attribuite, senza necessità di alcuna autorizzazione o approvazione dei relativi costi e spese, salvo l'obbligo di fornire adeguata rendicontazione in merito all'impiego delle medesime. In ogni caso, non si considera indipendente il componente l'Organismo in presenza di condizioni ostative all'assunzione della carica derivanti da situazioni soggettive quali quelle descritte al successivo paragrafo Indipendenza e cause di ineleggibilità di incompatibilità e di revoca del mandato;

- b) *professionalità*, ossia possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- c) *continuità d'azione*, ossia esercizio continuativo dei poteri di controllo, assicurando una costante attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione interno;
- d) *onorabilità*, ossia, per ciascun componente è necessaria l'assenza di condizioni ostative all'assunzione della carica derivanti da situazioni soggettive quali quelle descritte al successivo paragrafo Indipendenza e cause di ineleggibilità di incompatibilità e di revoca del mandato.

3.1 Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di IW Bank è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. I suoi membri cessano in concomitanza con la cessazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, del quale sono componenti, e sono rieleggibili.

La delibera di nomina indica altresì la misura del compenso riconosciuto ai membri dell'Organismo in relazione all'incarico ricevuto.

L'Organismo di Vigilanza di IW Bank nomina il proprio Presidente. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di tre anni (4).

Alla sua scadenza l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere ad interim le proprie funzioni fino alla nuova nomina dei suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza formula annualmente una previsione del budget necessario ai fini dello svolgimento della propria attività che viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, secondo le procedure di budget adottate dalla Banca.

Rappresentano cause di cessazione dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza la cessazione, a qualsiasi titolo, del componente dell'Organismo di Vigilanza dalla carica ricoperta nel Comitato per il Controllo sulla Gestione di IW Bank.

I componenti dell'Organismo sono tenuti:

- i) alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro

⁴ Si precisa che, in caso di sostituzione di un componente, il nuovo nominato termina il proprio mandato in concomitanza dello scadere del triennio di vigenza dell'intero Organismo.

- funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello 231;
- ii) a mantenere il riserbo sulle informazioni di cui vengono in possesso in relazione al loro incarico;
 - iii) ad astenersi dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dei membri dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con il Testo Unico in materia di protezione dei dati (il Regolamento UE n° 679/2016 (cd GDPR) ed il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato con D.lgs. 101/2018), nonché nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato contenute nel TUF come modificato dal D. Lgs. 107/2018.

3.2 Indipendenza e cause di ineleggibilità di incompatibilità e di revoca del mandato

IW Bank ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza nei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; ad essi pertanto si estendono le “Cause di ineleggibilità e di decadenza” ex. art. 2399 c.c.

Costituiscono cause di mancanza ovvero perdita del requisito di autonomia e indipendenza e, quindi, di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'Organismo:

- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza;
- rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori, sindaci, dirigenti di IW Bank e delle sue controllate;
- situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali, con IW Bank (o con altre società del medesimo Gruppo) nei termini previsti dalla Policy Unica in materia di operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di Banca d'Italia, Personale Rilevante del Gruppo UBI, Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti; in particolare, non devono avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con IWB (o con altra società del Gruppo) tali da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di IW Bank (o di altra società del Gruppo), tale da comprometterne l'indipendenza.

Costituiscono cause di mancanza ovvero perdita del requisito di onorabilità e, quindi, di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'Organismo:

- essere un soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;
- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a reati previsti dal Decreto 231 o a reati della stessa indole (reati tributari, reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, ecc.) o essere sottoposto a misura cautelare personale;
- avere riportato un provvedimento di condanna, anche non definitivo, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli articoli 187 bis e 187 ter del D. Lgs 58/1998 (di seguito, "TUF");
- essere indagato per i reati di associazione segreta o di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

In aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'Organismo, la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione.

Costituiscono ulteriori cause di revoca del mandato, oltre ad eventuali procedure sanzionatorie, (i) il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all'Organismo, nonché la violazione del Modello 231 o del Codice Etico di IW Bank, nonché (ii) la mancata partecipazione all'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'Organismo nell'arco di un anno.

Laddove i sopra richiamati motivi di ineleggibilità e/o di revoca dovessero configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne tempestivamente notizia al Consiglio di Amministrazione ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo superiore a sei mesi, comporta la revoca dell'incarico di componente dell'Organismo.

La revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'Organismo può avvenire soltanto per "giusta causa", ossia al ricorrere di una delle condizioni sopra indicate, e deve avvenire soltanto mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di IW Bank, sentiti gli altri membri dell'Organismo.

I componenti dell'Organismo possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico previa

tempestiva comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione di IW Bank (5).
A ciascuno dei membri dell'Organismo si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, i componenti dell'Organismo trasmettono al Consiglio di Amministrazione di IW Bank il proprio curriculum vitae e l'attestazione relativa all'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui al presente paragrafo, impegnandosi altresì ad adempiere ai propri compiti con diligenza, correttezza, competenza e al Codice Etico e al Modello di IW Bank.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 231.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare, sulla base del Piano di attività approvato con cadenza annuale e/o di controlli a sorpresa, l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo – laddove ritenuto necessario – eventuali aggiornamenti del Modello 231, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello 231 e delle procedure (“protocolli”) promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello 231 adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di follow-up;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema dei poteri in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;

⁵ In caso di rinuncia o revoca di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione di IWB deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. In caso di rinuncia o revoca del Presidente, la Presidenza è assunta, pro tempore, dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente. In caso di rinuncia o revoca di tutti i componenti dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione di IW Bank, provvede a nominare un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo Organismo, in relazione ai casi di cui al presente articolo, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del Decreto.

- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione/segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello 231 e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- attuare, in conformità al Modello 231, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – che possono dare luogo a reati di cui al Decreto 231;
- promuovere, di concerto con le funzioni competenti, l'attività di informazione e formazione del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 e verificarne l'effettiva somministrazione;
- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano istruiti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, monitorandone altresì l'esito;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto 231.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- a) accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto e del Modello 231;
- b) avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- c) esigere che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- d) procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti e degli amministratori richiedere informazioni a consulenti esterni, agenti, partner finanziari e commerciali, fornitori di servizi, nonché revisori, nell'ambito delle attività svolte per conto della Società.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di un segretario, individuato dall'Organismo tra i membri dello stesso o tra i dipendenti della Banca, cui compete la gestione delle attività di supporto connesse alla preparazione delle riunioni (i.e. convocazione delle sedute, raccolta e valutazione del materiale destinato all'esame dell'Organismo di Vigilanza), la redazione del verbale delle riunioni, la trascrizione dei verbali in apposito libro e la conservazione dello stesso.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle funzioni Internal Audit, Compliance, Organizzazione, Area Controllo Rischi, Area Affari Legali e Societari di IWB nonché delle altre diverse strutture aziendali della stessa che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività, anche nei confronti di altre Società del Gruppo o altri soggetti esterni.

Per quanto concerne in particolare le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo può avvalersi di tutte le risorse coinvolte nella gestione dei relativi aspetti (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento, al fine di disciplinare le proprie modalità di funzionamento.

La precisa esposizione delle competenze dell'Organismo di Vigilanza in tema di attività di formazione e comunicazione relative al Modello 231 e in materia di aggiornamento dello stesso è dettagliata nel Regolamento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.

3.4 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente un Piano di attività attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

L'Organismo di Vigilanza per garantire il requisito di continuità si riunisce almeno sei volte l'anno e può in ogni caso, ove ritenuto necessario, procedere altresì allo svolgimento di controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Banca - o presenti presso UBI Banca e che prestano la propria attività a favore della Banca sulla base di contratti di servizio infragruppo - con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo, sia di consulenti esterni.

Come già suesposto, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli potendo, in particolare, accedere senza alcuna limitazione alla documentazione aziendale, svolgere audizioni, acquisire informazioni da soggetti terzi, avvalersi di consulenti all'uopo nominati.

3.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi e segnalazioni

Tra le esigenze che il Modello 231 deve soddisfare, l'art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto 231 prevede l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il personale dipendente è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza delle possibili violazioni del Modello 231, mediante i seguenti canali di comunicazione:

- **e-mail:** Organismo.di.Vigilanza.231@iwbank.it
- **lettera all'indirizzo:** IW Bank S.p.A.
Organismo di Vigilanza 231
Piazzale Fratelli Zavattari, 12
20149 – Milano

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta, anche anonima.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- per violazione del Modello 231 s'intende ogni comportamento che violi i principi posti dal Modello 231, ivi comprese le procedure che ne costituiscono attuazione
- tutti gli esponenti aziendali sono pertanto tenuti a segnalare tempestivamente eventuali notizie relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Banca; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello 231;
- ogni Responsabile di Unità Organizzativa, cui è attribuita la responsabilità di coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti difformi al Modello 231;
- il dipendente, gli agenti, i partner commerciali, i collaboratori, i consulenti finanziari, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli stakeholder, per quanto riguarda i rapporti con la Banca e l'attività svolta nei confronti della Banca, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello 231 all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel presente paragrafo;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute, individuando le iniziative necessarie;
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la stessa verrà trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero, se riguardante il Presidente del Comitato per

il Controllo sulla Gestione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se riguardante quest'ultimo, al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il mancato adempimento dell'obbligo di segnalazione può rilevare ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari, ove applicabili.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima.

Devono altresì essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere per dare attuazione al Modello 231 (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento); iii) lo stato di effettiva attuazione delle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231, in coerenza con il complessivo sistema normativo della Banca. Inoltre, l'OdV verifica periodicamente la coerenza, completezza e aggiornamento delle politiche di gestione delle attività a rischio individuate.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Banca o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o illeciti amministrativi di cui al Decreto 231, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello 231, dei relativi esiti e motivazioni delle eventuali sanzioni irrogate;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Consob, AGCOM), ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, per i reati ricompresi nel Decreto 231;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello 231;

- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale o dei processi organizzativi, se pertinenti al Modello 231;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni se pertinenti a violazioni del Modello 231;
- segnalazione di infortuni o quasi infortuni occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Banca;
- segnalazioni "Whistleblowing" di sospetta o di accertata violazione del Modello 231, mediante le procedure adottate dalla Banca in attuazione della normativa tempo per tempo vigente in ambito;

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

Per quanto concerne agenti, partner commerciali, consulenti finanziari, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Banca una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello 231.

L'Organismo può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello 231 e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il Consiglio di Amministrazione e con la società di revisione.

3.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine predispone:

- i) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso da presentare al Comitato per il Controllo sulla Gestione e al Consiglio di Amministrazione;
- ii) prontamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello 231, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Banca, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Comitato per il Controllo sulla Gestione e al Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello 231 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello 231 (compreso il Codice Etico e il Codice di Comportamento) a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria e/o del procedimento eventualmente avviato dalle Autorità di vigilanza, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

4.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei dipendenti di IW Bank degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del Codice Civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello 231 da parte dei dipendenti di UBI Banca costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che nell'ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali (di seguito semplicemente "CCNL") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto dei dirigenti delle aziende di credito (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Credito").

Le misure indicate nel Modello 231, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Banca.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di IW Bank, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Modello 231, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare già emanato da IW Bank e diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Ad ogni notizia di violazione del Modello 231, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management di IW Bank (6).

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

4.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione di IW Bank, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, i quali, sulla base delle rispettive competenze, procederà ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

6 Le previsioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche ai lavoratori operanti presso IW Bank in regime di distacco da altre società del Gruppo. In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori distaccati in IW Bank, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio del contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento. Nei confronti dei lavoratori operanti in regime di distacco, l'eventuale azione disciplinare viene promossa su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza da parte della società del Gruppo che ha effettuato il distacco.

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze
- diffida formale
- revoca dell'incarico/delega
- richiesta di convocazione dell'Assemblea inserendo nell'ordine del giorno l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità del componente del Consiglio di Amministrazione nei confronti della Banca e al ristoro degli eventuali danni.

4.4 Misure nei confronti di consulenti finanziari, *partner* commerciali, agenti e collaboratori

La violazione da parte di consulenti finanziari, *partner* commerciali, agenti e collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Banca delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231 agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello 231 da parte di IW Bank. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali. Analoghe misure potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo.

Resta ovviamente salva la prerogativa di IW Bank di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231 da parte dei suddetti soggetti terzi.

5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1 Premessa

IW Bank, al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di IW Bank è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello 231 non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di IW Bank in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e di formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello 231” nonché di “promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto 231, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

Il sistema di informazione e formazione è gestito dalla Funzione Risorse Umane e da UBI Academy, con il supporto della Funzione Compliance di Capogruppo e dei responsabili delle direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello 231. Le attività di iscrizione e monitoraggio delle fruizioni sono gestite direttamente dalla Funzione Risorse Umane di IW Bank.

In tale ambito si innesta il piano di formazione periodico, progettato e realizzato da UBI Academy con il supporto della Funzione Compliance, finalizzato a trasferire ai destinatari del Modello 231:

- a) la conoscenza dei principi chiave della normativa “231”, del Codice Etico, del Codice di Comportamento e le regole di natura organizzativa;
- b) le norme interne di dettaglio previste dalle singole procedure che regolamentano l'operatività nelle aree di rischio.

I contenuti formativi sono realizzati da UBI Academy, coadiuvata se necessario da fornitori esterni, con il supporto consulenziale della Funzione di Compliance e da quest'ultima validati.

La formazione è indirizzata ai soggetti apicali, agli amministratori ed ai dipendenti, mediante la pianificazione di incontri info/formativi - anche in modalità e-learning- programmati con il supporto consulenziale della Funzione Compliance di Capogruppo,

In caso di significativi aggiornamenti normativi in ambito, intervenuti a piano formativo in corso, la formazione viene erogata con interventi ad hoc a cura di esperti interni ovvero avvalendosi di docenti esterni o moduli e-learning.

Restano fermi gli obblighi formativi previsti in conseguenze di aggiornamenti su specifiche normative che hanno impatto anche sul Decreto 231 (antiriciclaggio, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy etc.) o i cui contenuti fanno richiamo a rischi “231” ed ai connessi presidi di compliance.

5.2 Informativa ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello 231; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, IW Bank promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello 231 da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231.

Il Modello 231 è consultabile da parte dei dipendenti accedendo alla Intranet aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione e la conoscenza del Modello 231 i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231, sono tenuti a partecipare alle iniziative mirate di formazione predisposte dalla Banca.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione, copia del Modello 231 e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello 231 ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali di UBI Banca saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello 231 previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

5.3 Informativa ad altri destinatari

L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello 231 è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con IW Bank rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Banca senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti finanziari, Wealth Bankers, *partner* commerciali, distributori, procacciatori d’affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi (es. consulenti finanziari) IW Bank fornirà un estratto del Modello 231 e una copia del Codice Etico e del Codice di Comportamento. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Modello 231 e la copia del Codice Etico e del Codice di Comportamento, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

IW Bank, tenuto conto delle finalità del Modello 231, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello 231 stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

5.4 Attività di formazione

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di IW Bank dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello 231 rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello 231.

IW Bank persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello 231, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Banca predispose, con il supporto delle funzioni aziendali preposte – eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti – specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello 231 e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (Decreto 231 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Modello 231;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello 231.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

6. LE ATTIVITA' INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 DI IW BANK

6.1 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
2. corporate Finance - Aumenti di capitale;
3. rapporti che la Banca intrattiene con gli Stakeholder e le controparti esterne;
4. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
5. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa;
6. verifica del Target Market effettivo in sede di vendita;
7. monitoraggio crediti;
8. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
9. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti e/o garanzie ivi compresi quelli che godono di contributi e/o di garanzie pubbliche;

10. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia; UIF; Consob; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità garante per le comunicazioni; Ivass; Covip; Ministeri; Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza. Adempimenti ed ispezioni;
11. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali ovvero, più in generale, nell'interesse o a vantaggio della Banca;
12. rapporti con l'Autorità Giudiziaria e suoi ausiliari (es. magistratura, polizia giudiziaria, ecc.);
13. gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
14. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, anche ai fini degli adempimenti fiscali;
15. gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
16. gestione delle risorse finanziarie e poteri di firma;
17. negoziazione e concessione di condizioni in deroga su prodotti e servizi bancari o finanziari;
18. selezione, assunzione e gestione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
19. definizione, gestione e concessione degli omaggi e delle utilità aziendali;
20. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;
21. gestione dei percorsi di sviluppo professionale e dei riconoscimenti economici/di carriera;
22. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti o fornitori di beni e/o servizi (gestione del processo di approvvigionamento).

6.2 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del Decreto 231.

Qui di seguito sono indicate le attività identificate come sensibili o a rischio con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

1. gestione e disponibilità, utilizzo o detenzione di denaro/valori di bollo
2. ideazione, riproduzione, realizzazione o utilizzo a fini commerciali o industriali di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
3. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione sul mercato dei consumatori di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri.

6.3 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, con l'esclusione delle attività sensibili relative al reato di aggio:

1. gestione della contabilità generale, redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e osservanza degli adempimenti introdotti dalla Legge 262/2005 in materia di documenti contabili societari;
2. predisposizione di prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e/o ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto, di vendita o di scambio o altri prospetti assimilabili (opa, opv, ops, ecc.);

3. gestione dei rapporti con Consiglio di Amministrazione, Comitato per il Controllo sulla Gestione, società di revisione e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
4. operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
5. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
6. comunicazioni alle Autorità preposte alla vigilanza sul settore bancario e alle altre Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
7. gestione operazioni con soggetti rilevanti e Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
8. liquidazione di società;
9. gestione delle operazioni e delle transazioni finanziarie infragruppo;
10. corporate Finance - Aumenti di capitale;
11. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
12. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa (7);
13. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
14. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);

⁷ Intermediazione assicurativa indicata nell'art. 106 del d.lgs. 209/2005, ossia: *“L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.*

15. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti e/o garanzie ivi compresi quelli che godono di contributi e/o di garanzie pubblici;
16. definizione, gestione e concessione degli omaggi e delle utilità aziendali;
17. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;
18. negoziazione e concessione di condizioni in deroga su prodotti e servizi bancari o finanziari;
19. rapporti che la Banca intrattiene con gli Stakeholder e le controparti esterne;
20. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti o fornitori di beni e/o servizi (gestione del processo di approvvigionamento);
21. gestione dei percorsi di sviluppo professionale e dei riconoscimenti economici/di carriera;
22. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, recupero crediti, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
23. Selezione, assunzione e gestione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
24. gestione delle risorse finanziarie e poteri di firma;
25. definizione e monitoraggio delle attività commerciali;
26. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
27. verifica del Target Market effettivo in sede di vendita;
28. attività di gestione dell'assetto e sviluppo della rete fisica (predisposizione della proposta di Piano Sportelli per il Gruppo, definizione della proposta per lo sviluppo/sostituzione di ATM/ATM Evoluti);

29. organizzazione / promozione di viaggi (es.: viaggi premio) per partner commerciali (es.: gestori, ecc.);
30. monitoraggio crediti;
31. gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
32. governo e gestione dell'Anagrafe;
33. gestione delle attività infragruppo delegate o gestite in service.

6.4 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quater del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
2. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa;
3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti e/o garanzie ivi compresi quelli che godono di contributi e/o di garanzie pubblici;
6. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;

7. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti o fornitori di beni e/o servizi (gestione del processo di approvvigionamento);
8. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
9. attività di selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007;
10. gestione di server della Società o di siti Internet;
11. selezione, assunzione e gestione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
12. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, anche ai fini degli adempimenti fiscali;
13. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
14. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza);
15. monitoraggio crediti;
16. verifica del Target Market effettivo in sede di vendita.

6.5 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati contro la personalità individuale.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquies del Decreto 231. Qui di seguito viene indicata la cosiddetta attività sensibile o a rischio identificata con riferimento ai reati contro la personalità individuale:

1. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti e/o garanzie ivi compresi quelli che godono di contributi e/o di garanzie pubbliche;

2. gestione di server della Società o di siti Internet;
3. organizzazione / promozione di viaggi (es.: viaggi premio) partner commerciali (es.: agenti, gestori, ecc.);
4. attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o tour operator;
5. selezione, assunzione e gestione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

6.6 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzati il reato di aggio, le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexies del Decreto 231 e gli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:

1. emissione di comunicati e, più in generale, di informazioni rilevanti relative alla Banca tramite media (ad es.: stampa, sito internet, ecc.), informativa al mercato e rapporti con analisti e società di rating;
2. operazioni su strumenti finanziari;
3. gestione delle informazioni privilegiate relative alla Banca o a soggetti terzi;
4. corporate Finance - Aumenti di capitale.

6.7 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati transnazionali.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dalla legge 146/2006.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
2. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa;
3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari in relazione ad attività transnazionali (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti e/o garanzie ivi compresi quelli che godono di contributi e/o di garanzie pubbliche;
6. gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
7. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza);
8. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
9. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti o fornitori di beni e/o servizi (gestione del processo di approvvigionamento);
10. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti in relazione ad attività transnazionali;
11. attività di selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007;

12. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, anche ai fini degli adempimenti fiscali;
13. selezione, assunzione e gestione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

6.8 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
2. sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
3. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
4. attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
5. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
6. gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
7. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
8. attività di gestione dell'assetto e sviluppo della rete fisica (predisposizione della proposta di Piano Sportelli per il Gruppo, definizione della proposta per lo sviluppo/sostituzione di ATM/ATM Evoluti).

6.9 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti di ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
2. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa;
3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti e/o garanzie ivi compresi quelli che godono di contributi e/o di garanzie pubbliche;
6. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;
7. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti o fornitori di beni e/o servizi (gestione del processo di approvvigionamento);
8. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
9. attività di selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007;
10. gestione di server della Società o di siti Internet;

11. selezione, assunzione e gestione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
12. gestione della liquidità e della tesoreria infragruppo;
13. gestione degli interventi di copertura ai rischi derivanti da operatività in conto proprio e con la clientela, anche tramite polizze assicurative;
14. definizione, gestione ed adeguamento del pricing di un servizio, prodotto, rapporto od operazione, anche tramite interventi e manovre massive;
15. gestione delle operazioni e delle transazioni finanziarie con la clientela istituzionale italiana ed estera;
16. gestione delle operazioni e delle transazioni finanziarie infragruppo;
17. complesso delle attività amministrative finalizzate alla corretta determinazione e gestione della fiscalità clientela e banca;
18. gestione delle attività amministrative e di back office inerenti le operazioni di raccolta e altri servizi bancari (prelievi, versamenti, conti transitori, cambio e negoziazione valuta, ecc.);
19. gestione amministrativa del ciclo attivo e del ciclo passivo (fatturazione, pagamenti, incasso, ecc);
20. gestione della contabilità generale, redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e osservanza degli adempimenti introdotti dalla Legge 262/2005 in materia di documenti contabili societari;
21. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, anche ai fini degli adempimenti fiscali;
22. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza);
23. governo e gestione dell'Anagrafe;
24. monitoraggio crediti;
25. verifica del Target Market effettivo in sede di vendita.

6.10 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
2. gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione;
3. gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni;
4. gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni (materiali e immateriali);
5. acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi (anche di rilevazione) connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione);
6. monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
7. gestione degli aspetti infrastrutturali delle transazioni on-line;
8. governo e gestione dell'Anagrafe.

6.11 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di criminalità organizzata:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
2. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa;
3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti e/o garanzie ivi compresi quelli che godono di contributi e/o di garanzie pubbliche;
6. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
7. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti o fornitori di beni e/o servizi (gestione del processo di approvvigionamento);
8. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
9. associazione allo scopo di commettere più delitti da parte di tre o più soggetti;
10. attività di selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007;
11. gestione dei percorsi di sviluppo professionale e dei riconoscimenti economici/di carriera;
12. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, anche ai fini degli adempimenti fiscali;
13. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza);

14. gestione operazioni con soggetti rilevanti e Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
15. monitoraggio crediti;
16. selezione, assunzione e gestione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
17. verifica del Target Market effettivo in sede di vendita.

6.12 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis.1 del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio:

1. gestione dei rapporti con i soggetti incaricati o esercizio diretto delle seguenti attività:
 - a) offerta sul mercato di beni o servizi;
 - b) vendita o messa in commercio di sostanze o prodotti alimentari;
 - c) vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali;
 - d) introduzione nel territorio dello Stato o detenzione per la messa in circolazione di oggetti o altri beni.

6.13 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del Decreto 231.

Le seguenti attività:

- a) detenzione a qualunque titolo
- b) importazione
- c) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
- d) riproduzione o duplicazione
- e) utilizzo a qualunque titolo
- f) produzione

g) modificazione del contenuto

si considerano come sensibili o a rischio con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

- i) programmi per elaboratori
- ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi
- iii) contenuto di banche dati
- iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
- v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- vi) servizi criptati
- vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
- viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
- ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

6.14 Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank con riferimento ai reati ambientali.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. smaltimento dei rifiuti;
2. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti o fornitori di beni e/o servizi (gestione del processo di approvvigionamento);
3. utilizzo e conduzione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento;

4. attività di gestione dell'assetto e sviluppo della rete fisica (predisposizione della proposta di Piano Sportelli per il Gruppo, definizione della proposta per lo sviluppo/sostituzione di ATM/ATM Evoluti).

6.15 Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del Decreto 231

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

1. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti o fornitori di beni e/o servizi (gestione del processo di approvvigionamento);
2. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
3. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.

7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

La Parte Speciale descrive i reati presupposto della responsabilità dell'ente, individua le attività sensibili tipiche dell'operatività di IW Bank e indica i presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Tali presidi si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali delle attività**, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- **principi generali di controllo** che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi che costituiscono protocolli generali e trasversali a tutte le attività sensibili:

- a) **Segregazione delle attività**: l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) **Norme**: l'ente adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello 231.
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- d) **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- e) **Segnalazioni**: nel caso in cui un esponente della Banca riceva sollecitazioni - o ne venga a conoscenza anche per il tramite di terzi - ad effettuare attività in violazione delle regole procedurali previste e richiamate dal Modello 231, lo stesso deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico ed il Chief Audit Executive di UBI Banca.

A complemento della Parte Speciale è prevista la Matrice di attuazione del Modello 231 (tassonomia delle attività/processi che sono potenzialmente esposti alla commissione dei reati - e degli illeciti amministrativi - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, integrata con le normative di attuazione delle previsioni del Modello 231 e i principi generali di controllo).

Il Gruppo UBI per rafforzare l'attuazione dei principi generali di controllo ha adottato la "Policy per la gestione del corpo normativo del Gruppo" e il Quaderno Normativo di Gruppo "Normativa Aziendale". Tale normativa disciplina la gerarchia/tipologia della normativa interna nonché il processo di emanazione, approvazione, aggiornamento, archiviazione della stessa.

La presente Sezione del Modello 231 si articola in più Parti Speciali dedicate alle varie categorie di reati (e di illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha preso in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni parte speciale è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e principi generali di controllo (paragrafo 3).

I protocolli generali e i principi generali di controllo sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali.

In conformità a quanto specificamente prescritto dalle Linee guida ABI, il rischio di verifica dei reati e l'individuazione dei relativi protocolli volti alla prevenzione degli stessi è stata operata tenendo in considerazione la particolarità della realtà bancaria e muovendo dal conseguente assunto che, in linea generale, per talune fattispecie di illecito il rischio di verifica è, nella banca, uguale a quello di qualunque altro ente (cc.dd. "reati generali"), laddove invece per altre tipologie di fattispecie nella banca sussiste un più elevato rischio di verifica in ragione delle particolari attività svolte dalla banca stessa (cc.dd. "reati peculiari").

Sempre secondo le citate Linee guida, per talune fattispecie di reato (quali quelle relative ai fenomeni di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), detta bipartizione assumerebbe minor rilievo ritenendosi che, per le ragioni ivi specificamente indicate, con riferimento alle imprese bancarie i reati in esame possano essere considerati sia come reati peculiari che come reati generali.

Con particolare riferimento ai reati generali, nell'accezione precedentemente indicata, si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "tracciabilità" e "segregazione" (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Banca in ossequio al protocollo "poteri di firma e poteri autorizzativi", che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

I principi generali di controllo relativi ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, D.lgs. 81/2008,

utilizzando come riferimento le linee guida UNI-INAIL per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

I principi generali di controllo relativi ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono stati elaborati sulla base:

- dello *standard* ISO 27001, che fornisce i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda;
- del *framework* COBIT, che rappresenta il modello di riferimento per la gestione della Information and Communication Technology (ICT);
- del SAS 70, audit standard riconosciuto a livello internazionale per i controlli di sicurezza rivolti ai fornitori di servizi, che prevedono controlli sulle reti, ambienti informatici e relativi processi.

Detti principi generali di controllo, laddove l'attività sensibile ai fini di tali delitti informatici e trattamento illecito dei dati cui sono associati sia svolta in regime di outsourcing da altra società del Gruppo o fornitore esterno, potranno essere recepiti nell'ambito dei contratti di servizio relativi allo svolgimento dell'attività.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei principi generali di controllo previsti per le singole attività sensibili e disciplinati dalle diverse Parti Speciali del Modello – i seguenti ulteriori principi generali di controllo:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing viene stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (SLA) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello 231, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'outsourcer.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing viene individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello 231 per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello 231.
- **Presidi di controllo:** nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società – in tutto o in parte – la gestione dell'attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto 231 che potrebbero essere ascritti alla Società.